

RI PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO N. 476
dal 21/06/10 al 5/07/10
Il Messo Comunale

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO N. 378
dal 07/05/2010 al 21/05/2010
Il Messo Comunale



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CAMBIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

31 MAG. 2010

23 AGO. 2010



PROVINCIA DI TORINO

Regolamento del Servizio di Polizia Locale Regionale

- Art. 1 - Servizio di Polizia Locale
- Art. 2 - Funzioni del Sindaco
- Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale
- Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
- Art. 8 - Collaborazione alle attività di protezione civile
- Art. 9 - Relazioni Sindacali
- Art. 10 - Organico del servizio
- Art. 11 - Ordinamento strutturale del Servizio
- Art. 12 - Articolazione del servizio
- Art. 13 - Dotazione Organica
- Art. 14 - Compiti del Comandante / Responsabile
- Art. 15 - Compiti degli altri Appartenenti dell'Ufficio di Polizia Locale
- Art. 16 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
- Art. 17 - Diritti e Doveri
- Art. 18 - Istanza e Reclami
- Art. 19 - Modalità particolari di accesso al Servizio
- Art. 20 - Formazione e Qualificazione professionale
- Art. 21 - Corsi di istruzione professionale
- Art. 22 - Aggiornamento professionale
- Art. 23 - Mansioni, Incarichi e Incompatibilità
- Art. 24 - Inidoneità al Servizio
- Art. 25 - Mobilità Interna
- Art. 26 - Procedimenti Disciplinari
- Art. 27 - Encomi, elogi e introduzione della medaglia per meriti speciali
- Art. 28 - Assistenza Legale e Copertura Assicurativa
- Art. 29 - Mutamento di Mansioni, Mobilità ed Assegnazione
- Art. 30 - Missioni ed attività esterne del servizio/corpo di Polizia Locale
- Art. 31 - Distacchi e Comandi
- Art. 32 - Programmazione
- Art. 33 - Organizzazione del Servizio
- Art. 34 - Elementi Costitutivi del Servizio
- Art. 35 - Rapporto di Servizio
- Art. 36 - Orario di Servizio
- Art. 37 - Inizio e Termine del Servizio
- Art. 38 - Riposi - Permessi - Congedi
- Art. 39 - Riconoscimento in Servizio

di

- Art. 40 - Tessera e Distintivo di Riconoscimento
- Art. 41 - Cura della Persona
- Art. 42 - Saluto
- Art. 43 - Uniforme
- Art. 44 - Armamento
- Art. 45 - Appartenenza al Corpo di Polizia Locale Regionale
- Art. 46 - Scorte d'onore e gonfalone del comune
- Art. 47 - Note

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale

Legge 7 marzo 1986 n. 65. (*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*);

Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza);

Legge n. 125 del 24 luglio 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 (Norme urgenti in materia di Pubblica Sicurezza);

Legislazione Regionale

Legge Regionale 30 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale);

Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 (integrazione alla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 concernente Norme in materia di Polizia ad integrazione della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58).

Legge Regionale 10 dicembre 2007 n. 23 (disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata);

Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 16-9063 (Regolamento regionale recante l'individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di auto tutela per gli operatori di Polizia Locale);

Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 50-9268 (Approvazione modifiche e integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte e istituzione della medaglia per meriti speciali);

Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 51-9269 (Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche delle uniformi degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte).

04

Titolo I - Istituzioni e principi generali

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto.

Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 - Funzioni del Sindaco

Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Sindaco impartisce le direttive al Responsabile del Servizio, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.

La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

1) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni;

2) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;

gi

- 4) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- 5) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
- 6) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- 7) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- 8) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- 9) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Municipale;
- 10) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- 11) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.
- 12) fatti salvi particolari servizi specificatamente individuati, i servizi esterni, sia appiedati che motorizzati, sono svolti di norma da pattuglie composte da due unità e munite di apparati ricetrasmittenti.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai responsabili di servizio aventi qualifica di dirigenti istruttori e posizione organizzativa così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Responsabile risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitante le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n° 285/1992, deve essere munito della patente di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. n. 285/92, svolgendo in tale ambito attività di:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;

067

- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela ed il controllo sull' uso della strada.

L'attività di Polizia Stradale, utilizzando i mezzi all'uopo destinati, può essere esercitata dai soggetti dotati della cosiddetta Patente di Servizio espressamente prevista dal D.M. N. 264/04, artt. 9 e 10, comma 2).

Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di rilievo di sinistri e di soccorso stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza. Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territori di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano autonomamente, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, talvolta previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 8 - Collaborazione alle attività di protezione civile

Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 7 e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 9 - Relazioni Sindacali

L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace

attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Titolo II - Ordinamento del servizio

Art. 10 - Organico del Servizio

Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazione, nonché dalle norme generali in materia di organici.

Alla data di approvazione del presente regolamento l'organico del Servizio di Polizia Locale di Cambiano, è così costituito:

n. 1 Operatore di Polizia Locale – Responsabile del Servizio - categoria economica D2 – qualifica funzionale: Istruttore Direttivo Vice Commissario Ufficiale di P.L.

n. 1 Operatore di Polizia Locale – categoria economica C2 – qualifica funzionale: Assistente di P.L.;

n. 1 Operatore di Polizia Locale – categoria economica C4 – qualifica funzionale : Agente Scelto di P.L.;

n. 1 Operatore di Polizia Locale – categoria economica C2 – qualifica funzionale : Agente di P.L.

Art. 11 - Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia Locale è costituito dalla sede operativa annessa alla struttura Comunale.

Art. 12 - Articolazione del servizio

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Servizio si articola in unità organizzative e pattuglie. Il Responsabile determina, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative e delle pattuglie, disciplinandone i compiti. Il Responsabile, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori unità organizzative, in via permanente o temporanea, ne avanza proposta all'Amministrazione Comunale secondo le procedure

81

stabilite dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.

Il Servizio si articola in attività correlate ai seguenti ambiti:

1. relazioni con il pubblico e affari generali;
2. organizzazione e programmazione;
3. polizia stradale;
4. polizia edilizia;
5. polizia amministrativa;
6. polizia ambientale e sociale;
7. polizia giudiziaria in relazione a tutte le tipologie di intervento con attività d'iniziativa oppure delegata dall'Autorità Giudiziaria;
8. pubblica sicurezza con attività ausiliaria agli altri corpi di polizia.

In relazione alle attività di cui sopra vengono svoltisi di massima i seguenti compiti:

1. *Relazioni con il pubblico e affari generali*: cura gli affari generali con gli altri uffici comunali, con strutture pubbliche e private esterne, con imprese private esterne in relazione ad attività funzionali al funzionamento del servizio la raccolta dei dati statistici, l'attività di centralino, la tenuta del protocollo giudiziario, le attività economiche di competenza;
2. *organizzazione e programmazione*: cura la gestione del personale, la gestione contabile, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione e il coordinamento dei servizi, l'attività generale del servizio ivi compresa la predisposizione dell'orario di servizio, la gestione dei veicoli in dotazione;
3. *polizia stradale*: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico, l'elaborazione e sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali, l'elaborazione e sviluppo degli atti di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale;
4. *polizia edilizia*: cura l'attività di vigilanza in materia urbanistico edilizia sia d'iniziativa che in collaborazione con l'Ufficio Tecnico – settore edilizia privata;
5. *polizia amministrativa*: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissioni e pubblicità, nonché di ogni altra attività di polizia amministrativa;
6. *polizia ambientale e sociale*: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di tutela ambientale, di tutela dei minori e degli emarginati, vigila sui fenomeni di degrado urbano.
7. *polizia giudiziaria*: cura l'attività giudiziaria in tutti gli ambiti di competenza con attività d'iniziativa oppure delegata dall'Autorità Giudiziaria;
8. *pubblica sicurezza*: in collaborazione e con funzioni ausiliarie alle altre forze di polizia;

Il Responsabile determina, con proprio provvedimento, la ulteriore articolazione delle servizio, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Titolo III - Organizzazione delle risorse

Art. 13 - Dotazione Organica

La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.

La dotazione organica, determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1, tenuto conto che le norme Regionali vigenti stabiliscono chiaramente che la dotazione organica debba essere pari a 1 operatore ogni 1000 abitanti.

Il Responsabile definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle strutture del Servizio, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.

Al Servizio di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche di cui all'art. 4.

Art. 14 - Compiti del Responsabile con attribuzione della posizione organizzativa.

Al Responsabile compete la direzione, la gestione, l'organizzazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. I Funzionari responsabili muniti del provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa rispondono all'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco pro tempore, dell'attività svolta dal servizio ai quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti ad essi assegnate. I Funzionari responsabili di servizio rispondono della struttura operativa, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il servizio;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- dispone particolari servizi a mezzo di apposite disposizioni scritte;

91

- dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;

I compiti dei Responsabili, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati sono principalmente i seguenti:

- coordinare i servizi in relazione al personale disponibile anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- assegnare gli Agenti ai servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive ed dall'indirizzo programmatico della Giunta Comunale;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, gruppi d'interesse, ecc.). pone encomi al personale ritenuto meritevole;

Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

- 1) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- 2) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- 3) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
- 4) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- 5) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
- 6) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- 7) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- 8) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.

I Funzionari: curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite. Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente. Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dal Sindaco cui rispondono direttamente.

Al

Art. 15 - Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale. Insieme al senso di disciplina verso il funzionario responsabile e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Ogni operatore cura la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni attribuiti; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano che il comportamento in servizio di pattuglia con altro o altri colleghi sia adeguato e consono alle aspettative professionali degli altri agenti operanti; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti attribuiti dal superiore cui rispondono direttamente. Salvo diversa disposizione del Responsabile del Servizio le attività d'istituto all'interno del territorio di competenza sono svolte in forma armata.

Art. 16 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile del servizio e del Sindaco.

Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale o operativa nei confronti degli altri componenti la Giunta Comunale, previa approvazione del Responsabile del servizio e/o del Sindaco. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore inteso quale Amministratore Comunale e/o Responsabile di servizio quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente il Segretario Comunale, le organizzazioni sindacali (qualora ricorra la necessità) e nei casi più gravi relaziona direttamente verbalmente o per iscritto ad organi esterni sia amministrativi che giudiziari.

Art. 17 - Diritti e Doveri

Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento. Gli

96

appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e pena l'applicazione delle sanzioni penali previste dell'art. 362 del C.P. Non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.

Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino o che portino discredito al Servizio.

Art. 18 - Istanza e Reclami

Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica. I funzionari responsabili non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Titolo IV - Norme speciali d'accesso

Art. 19 - Modalità particolari di accesso al Servizio

Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

1) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

- visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
- correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale - liminare;
- titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
- trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987 n° 58 e successive modificazioni;

94

- essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Servizio.

2) Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, oppure hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 20 - Formazione e Qualificazione professionale

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base ai sensi degli artt. 12 e 13 l.r. 58/87. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

I vincitori dei concorsi per istruttori sono tenuti a frequentare nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

Ai fini dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale gli operatori assunti verranno dotati di patente di servizio, così come previsto dagli artt. 9 e 10, comma 2, del D.M. n. 264/2004;

Art. 21 - Corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono altresì frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati oppure tramite specifici corsi Regionali, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Regione ai sensi della l.r. 57/91.

Art. 22 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio. La formazione degli addetti alla polizia locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 58/87 e successive modificazioni. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

di

Art. 23 - Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto. Gli appartenenti al Servizio hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 24 - Inidoneità al Servizio

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Servizio di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, potranno essere ricollocati all'interno dell'organico comunale in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio. L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Responsabile del servizio sanitario nazionale tramite le strutture esistenti sul territorio dell'ASL di appartenenza.

Art. 25 - Mobilità Interna

Qualora possibile l'istituto della mobilità interna è attivato nei seguenti casi:

1. per esigenze personali del dipendente;
2. per pianificare l'assegnazione del personale ad altri servizi;
3. per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Servizio di Polizia Locale;
4. per temporanee esigenze di servizio;
5. in casi di incompatibilità ambientale;

L'istituto della mobilità di cui ai commi 1, 2 e 3 è attivata nell'ambito degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali secondo i modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 26 - Procedimenti Disciplinari

I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.

Il Responsabile di servizio provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Responsabile segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari. Il Responsabile assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 27 - Encomi, elogi ed introduzione della medaglia per meriti speciali

Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

- encomio solenne del Sindaco;
- encomio semplice ed elogio scritto del Responsabile del servizio;

L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Responsabile del servizio è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.

L'encomio semplice è tributato dal Responsabile del servizio per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Responsabile può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore. L'elogio è tributato dal Responsabile, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Agli operatori, che si sono distinti in attività di servizio, oltre all'encomio solenne la Regione Piemonte può assegnare la medaglia per meriti speciali, così come determinata nell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 50-9268 del 21 luglio 2008.

Art. 28 - Assistenza Legale e Copertura Assicurativa

L'Amministrazione Comunale può adottare le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

Art. 29 - Mutamento di Mansioni, Mobilità ed Assegnazione

I componenti il Servizio di Polizia Locale sono soggetti alle mobilità previste per le inidoneità psico-fisiche ai sensi dell'art. 25 del Regolamento. All'interno del Servizio vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro. L'assegnazione delle mansioni degli operatori avviene su designazione del Responsabile di servizio.

Art. 30 - Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Responsabile di Servizio, sentito il Sindaco:

1. per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
2. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
3. per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza e vengono considerate attive anche se proseguite fuori territorio di competenza quando sussiste una flagranza di reato.
4. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.

Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 31 - Distacchi e Comandi

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.

I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Responsabile di servizio, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Titolo V - Disciplina del Servizio

Art. 32 - Programmazione

La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Responsabile nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 33 - Organizzazione del Servizio

Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

1. la disposizione verbale di servizio giornaliera;
2. la disposizione di servizio particolare mediante dispositivo scritto.

La disposizione verbale di servizio giornaliera è costituita da una comunicazione del responsabile del servizio il quale in base ai servizi previsti ed alla situazione organica dell'ufficio programma quotidianamente le attività d'istituto. La disposizione verbale di servizio giornaliera può indicare sulla base dell'attività prevista l'ora di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.

Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un *particolare servizio*, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanata una disposizione di servizio particolare che è comunicata per iscritto direttamente ai dipendenti interessati a cura del Responsabile.

Art. 35 - Rapporto di Servizio

Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale redigono a richiesta del Responsabile giusto rapporto di servizio, oppure riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio. Hanno altresì l'obbligo di riferire circostanze e fatti attinenti a ipotesi di reato.

Art. 36 - Orario di Servizio

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio. L'orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi e 35 o 36 ore a settimana ed un sabato a turno. Copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.

La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 37 - Inizio e Termine del Servizio


Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio entro i primi trenta minuti dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Responsabile nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Art. 38 - Riposi - Permessi - Congedi

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 39 - Riconoscimento in Servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome. Gli appartenenti al Servizio autorizzati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 c 3 della l.r. 57/91, a svolgere temporaneamente il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.



Art. 40 - Tessera e Distintivo di Riconoscimento

Il personale del Servizio di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera ha la validità illimitata e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica, deterioramento e smarrimento. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Servizio sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile. Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale, le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Responsabile di servizio. È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Art. 41 - Cura della Persona

Il personale del Servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 42 - Saluto

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.

A superiori di altri Corpi o Comandi appartenenti alla Polizia Locale o altre forze di Polizia il saluto si intende effettuato in via primaria al cappello.

Art. 43 - Uniforme

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

Il Responsabile può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per il periodo necessario all'espletamento di particolari servizi, ad indossare vestiario operativo oppure abiti civili per lo svolgimento di un particolare compito ovvero, in quest'ultimo caso, per gravi ovvero speciali motivi operativi sentito il parere del Sindaco.

CM

In ogni caso l'abbigliamento, la buffetteria ed altri accessori necessari all'espletamento dei servizi dovrà essere conforme a quello individuato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 51-9269 del 21 luglio 2008.

I gradi distintivi le varie qualifiche sono attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alla qualifica funzionali di inquadramento con una perfetta corrispondenza fra livello funzionale, livello economico e distintivo del grado in osservanza ai disposti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 50-9268 del 21 luglio 2008.

Art. 44 - Armamento

L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Il personale del Servizio può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale con le modalità e gli usi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 16-9063.

Titolo VI - Disposizioni Finali

Art. 45 - Appartenenza al Servizio di Polizia Locale

Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Servizio di Polizia Municipale Regionale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 46 - Scorte d'onore e gonfalone del comune

Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Responsabile, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, a tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune al quale il personale del Servizio di Polizia Locale è tenuto a fornire scorta, non il suo trasporto.

L'Amministrazione Comunale di norma fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali

Art. 47 - Note

Il presente regolamento abroga e sostituisce quello pre vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 9 settembre 1988.